

COMUNE DI PRALORMO

Rep. n. del

BOZZA DI ACCORDO PRIVATO

PER LA CONCESSIONE PER ANNI NOVANTANOVE

DI TOMBA DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE

Con la presente scrittura privata da valere a ogni effetto di legge

TRA

il Comune di Pralormo (Via Umberto I, 16 – 10040 Pralormo – C.F. 84502010014, P.IVA 02007500016), rappresentato dal Responsabile del Servizio Tecnico arch. Carlo Fenoglio nato a Torino il 01/09/1976, in forza del vigente atto sindacale n. del.....

E

il sig., nato a(.....) il .../.../....., C.F., residente in (...), n.

PREMESSO

- che con determinazione n. del a firma del Responsabile del Servizio Tecnico è stato approvato l'avviso di asta pubblica per la riconcessione di anni 99 di tombe di famiglia nel cimitero comunale di Pralormo;
- che con determinazione n.....del a firma del Responsabile del Servizio Tecnico la tomba n. è stata assegnata in concessione novanta novennale al sig. per un canone concessorio pari a euro

SI CONVNIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1. Il sopraccitato rappresentante del Comune di Pralormo, in esecuzione della determinazione n. del concede al sig., che accetta per il periodo di anni novantanove, l'uso

della tomba di famiglia contrassegnata, della capienza di posti, situata nel cimitero comunale (parte vecchia), consegnata contestualmente alla sottoscrizione del presente atto nello stato di fatto in cui si trova e ben noto ai concessionari, nella quale saranno tumulate le salme secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale di Polizia Cimiteriale.

ART.2. A norma dell'art. 86 del d.P.R. 10 settembre 1990 n.285, qualora alla scadenza dei novantanove anni non si provveda al rinnovo della concessione, i feretri, senza alcun preavviso, saranno estumulati e previa apertura della cassa metallica le salme saranno inumate nel campo al fine di completare il processo di mineralizzazione. Trascorso un quinquennio dall'inumazione, i resti verranno esumati e posti nell'Ossario comune del Cimitero.

ART.3. Per questa concessione decorrente dalla firma del contratto è stabilito un corrispettivo pari a Euro (diconsi Euro), interamente corrisposto dai concessionari, come risulta dalla documentazione conservata agli atti.

ART.4. La concessione ha per oggetto l'uso del posto sepolcrale per anni novantanove, esercitabile nei limiti stabiliti nella presente scrittura e nel Regolamento di Polizia Cimiteriale ora in vigore e in quelli che potessero in qualunque tempo emanarsi dalle competenti Autorità.

ART.5. Il concessionario si obbliga a:

(a) osservare strettamente ogni obbligo previsto da normative di legge e regolamenti municipali in vigore, che dichiarano di ben conoscere, nonché a uniformarsi alle ulteriori discipline che venissero in futuro emanate in ordine a tumulazioni, concessioni e quant'altro;

(b) non permutare, né cedere ad altri per qualsiasi titolo o causa l'uso della tomba concessa con il presente accordo, la quale deve servire unicamente per la tumulazione delle salme secondo quanto previsto dal precedente art.1;

(c) operare a proprio esclusivo onere e spesa la traslazione dei resti contenuti nella tomba al momento della concessione, provvedendo a conservarli in

opportuna celletta ossario riportante le generalità del/defunto/i per anni cinque. La/e celletta/e sarà/saranno indicata/e dal competente Ufficio del Comune di Pralormo;

(d) mantenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'Ufficio competente del Comune di Pralormo;

(e) predisporre a propria esclusiva cura e spesa tutte le pratiche edilizie necessarie per la eventuale ristrutturazione/ricostruzione della tomba, dichiarandosi fin d'ora disponibile ad accettare senza riserva le eventuali indicazioni che la Commissione Edilizia Comunale vorrà fornire in ordine alle caratteristiche architettoniche del manufatto;

(f) condurre a propria esclusiva cura e spesa gli eventuali lavori di ristrutturazione edilizia/ricostruzione della tomba, impegnandosi fin d'ora al mantenimento delle dovute condizioni di decoro per tutta la durata dei lavori nonché al ripristino delle condizioni di cordoli e vialetti circostanti precedenti all'intervento;

(g) provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria, interna ed esterna della tomba, nessuna parte esclusa;

(h) sostenere tutte le spese inerenti la stipulazione del presente accordo.

ART.6. L'intestazione della tomba è la seguente:

.....

Per quanto non contemplato nel presente accordo, le parti faranno riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia.

In fede e in piena conferma le parti si sottoscrivono.